



**Atto Dirigenziale**  
**N. 1978 del 24/05/2011**

Classifica: 008.09.01

Anno 2011

(3824418)

<i>Oggetto</i>	<b>ESERCIZIO COMPETENZE LR 09/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 272 COMMI 2 E 3 DEL DLGS 152/2006 E S.M.I.</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI</b>
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>geom. Fabrizio Poggi</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>GALANTI EMILIO - DIREZIONE AMBIENTE GESTIONE RIFIUTI</b>

GIURI

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

**Vista** la vigente normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n. 9, con la quale la Regione Toscana ha provveduto ad attribuire alle province, tra l'altro, la competenza relativa alle funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di emissioni in atmosfera originate da stabilimenti di cui alla parte quinta, titolo primo del DLgs 152/2006 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione n. 80 del 18/05/2011 con la quale la Giunta Provinciale:

- prende atto del Verbale approvato della seduta del 4 aprile 2011 del Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 4 della LR 9/2010, trasmesso con lettera prot. AOO-GRT-99008-P.30.70. del 18/04/2011 del Responsabile del Settore "Qualità dell'aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" della Regione Toscana;
- dà mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Gestione Rifiuti di procedere all'adozione delle autorizzazioni di carattere generale, di cui all'art. 272, comma 2 del DLgs 152/2006 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 3 della LR 9/2010;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 272 comma 2 DLgs 152/2006,:

- per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria;
- valori limite e prescrizioni sono stabiliti in conformità a quanto previsto dall'art. 271 commi da 5 a 7;
- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalla quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- l'autorità competente deve adottare le autorizzazioni generali entro cinque anni dall'entrata in vigore della parte quinta del DLgs 152/2006 per gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto medesimo;
- le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto sono stabilite, per lo stabilimento, considerando l'insieme degli impianti e delle attività che ricadono in ciascuna categoria dell'elenco;
- per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività che non sono riferite all'autorizzazione generale, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269;
- i gestori degli impianti o attività compresi nell'autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 272 comma 3 DLgs 152/2006:

- i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 272 devono presentare all'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione o della modifica dello stabilimento; nel caso di modifiche che comportino difformità dello stabilimento medesimo rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione generale, il gestore dovrà richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269;
- l'autorizzazione generale ha validità dieci anni a decorrere dalla data di adesione; le domande di adesione relative a modifiche, non hanno effetto su tale termine;
- l'autorità competente procede al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate almeno ogni dieci anni;
- i soggetti autorizzati con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del DPCM 21 luglio 1989 e del DPR 25 luglio 1991 devono presentare una nuova domanda di adesione, ai fini del rinnovo della precedente scaduta, entro sei mesi dalla data di adozione del presente atto, durante i quali l'esercizio può essere continuato; oltre i termini previsti, in caso di mancata presentazione della domanda di adesione, lo stabilimento è considerato in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**Visto** il documento sulle autorizzazioni generali compreso nel Verbale approvato della seduta del Comitato di coordinamento di cui all'art. 4 della LR 9/2010, trasmesso dal Responsabile del Settore

“Qualità dell’aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” della Regione Toscana, costituito dal modello di “Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale “ e dagli allegati tecnici, da allegato A ad allegato H;

**Vista** la L 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

**Vista** la LR 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;

**Visti** il DLgs 267/2000 e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente e ravvisata la propria competenza in merito;

## **DISPONE**

**1) DI RINNOVARE**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 comma 3 del DLgs 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del DPCM 21 luglio 1989 e del DPR 25 luglio 1991 e relative ai seguenti impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 del decreto medesimo:

- ◆ Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. (Allegato 1)
- ◆ Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. (Allegato 12)
- ◆ Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. (Allegato 32)

secondo le indicazioni, prescrizioni e adempimenti comuni di cui agli Allegati A e B, e in conformità alle caratteristiche dell’attività e alle prescrizioni e requisiti tecnici e gestionali indicati negli specifici allegati tecnici dell’Allegato G e precisamente all’Allegato 1, all’Allegato 12 e all’Allegato 32, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) DI ADOTTARE**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 comma 2 del DLgs 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione generale relativa ai seguenti impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.:

- ◆ Tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30kg. (Allegato 2)

- ◆ Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. (Allegato 3)
- ◆ Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. (Allegato 4)
- ◆ Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. (Allegato 5)
- ◆ Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno. (Allegato 6)
- ◆ Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno. (Allegato 7)
- ◆ Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno. (Allegato 8)
- ◆ Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno. (Allegato 9)
- ◆ Produzione di mastici, pitture, vernici, cere inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora. (Allegato 10)
- ◆ Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno. (Allegato 11)
- ◆ Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno. (Allegato 13)
- ◆ Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno. (Allegato 14)
- ◆ Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno. (Allegato 15)
- ◆ Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno. (Allegato 16)
- ◆ Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno. (Allegato 17)
- ◆ Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. (Allegato 18)
- ◆ Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. (Allegato 19)
- ◆ Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno. (Allegato 20)
- ◆ Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. (Allegato 21)
- ◆ Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno. (Allegato 22)
- ◆ Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno. (Allegato 23)
- ◆ Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno. (Allegato 24)
- ◆ Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. (Allegato 25)
- ◆ Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg. (Allegato 26)
- ◆ Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. (Allegato 27)
- ◆ Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. (Allegato 28)
- ◆ Saldatura di oggetti e superfici metalliche. (Allegato 29)
- ◆ Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. (Allegato 30)

- ◆ Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW. (Allegato 31)

secondo le indicazioni, prescrizioni e adempimenti comuni di cui agli Allegati A e B, e in conformità alle caratteristiche dell'attività e alle prescrizioni e requisiti tecnici e gestionali indicati negli specifici allegati tecnici dell'Allegato G e precisamente nell'Allegato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

**3) DI APPROVARE** i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Allegato A \_ Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività
- 2) Allegato B \_ Adempimenti comuni per la verifica e il controllo delle emissioni
- 3) Allegato C \_ Modifica dello stabilimento
- 4) Allegato D \_ Registro della contabilità delle materie prime impiegate
- 5) Allegato E \_ Registro manutenzione degli impianti di abbattimento
- 6) Allegato F \_ Quadro riassuntivo delle emissioni
- 7) Allegato G \_ Allegati tecnici per le varie attività
- 8) Allegato H \_ Valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecnologie disponibili
- 9) Allegato I \_ Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale

**4) DI DARE ATTO** che:

- a) ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/2006 e s.m.i. la presente autorizzazione generale ha validità 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- b) ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, *il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del DLgs n. 152/2006* e pertanto sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, gestione e smaltimento rifiuti ed emissioni sonore, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dello stabilimento, con particolare riferimento alle competenze di altri Enti in materia di lavorazioni insalubri ed alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene e sanità pubblica di cui al T.U.L.L.SS. approvato con RD 27.07.1934 n. 1265 artt. 216 e 217 e successive modifiche e/o aggiornamenti e Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- c) ai sensi dell'art. 272 DLgs 152/2006 e s.m.i. la presente autorizzazione può essere successivamente integrata con nuove tipologie di impianti e attività in deroga eventualmente individuate;
- d) i soggetti già autorizzati come indicato al precedente punto 1. devono presentare domanda di adesione, secondo le modalità previste nella presente autorizzazione generale, entro sei mesi dalla data di adozione del presente atto, durante i quali l'esercizio può essere continuato; oltre i termini previsti, in caso di mancata presentazione della domanda di adesione, lo stabilimento è considerato in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- e) almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione o della modifica degli stabilimenti per i quali è stata adottata l'autorizzazione generale, il gestore presenta all'autorità competente una domanda di adesione corredata dai documenti prescritti;

- f) qualora nello stabilimento siano presenti anche impianti o attività non previste nell'autorizzazione generale o nel caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme a quanto stabilito nell'autorizzazione generale, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269;
- g) i gestori degli stabilimenti per i quali è stata adottata l'autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269;

**5) DI DETERMINARE** che la violazione di quanto previsto nella presente autorizzazione generale e comunque l'esercizio delle attività difforme da quanto stabilito costituisce violazione del DLgs 152/2006 e s.m.i. sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 279 e sottoposta ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del DLgs 152/2006;

**6) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio Poggi, titolare della P.O. Qualità Ambientale della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti.

Firenze      24/05/2011

**GALANTI EMILIO - DIREZIONE AMBIENTE GESTIONE  
RIFIUTI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”

**Attività di \_\_\_\_\_ Domanda di  
adesione**

Allo Sportello Unico del Comune/dei Comuni di \_\_\_\_\_

*n. 5 copie per la successiva trasmissione a:*

Al Presidente della Provincia di **Firenze**  
*(originale in bollo)*

Al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Ad ARPAT Dipartimento/Servizio di \_\_\_\_\_

Alla ASL Firenze (U.F. ISP e U.F. PISLL) zona \_\_\_\_\_

**OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE ALL' AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE  
GENERALE**

ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s. m. e i.

**ATTIVITA'** \_\_\_\_\_

**RIFERIMENTO ALLEGATO/I TECNICO/I n.** \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

in qualità di gestore della Ditta/Società \_\_\_\_\_

con sede legale in Comune di \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

n. tel. (sede legale) \_\_\_\_\_ n. fax (sede legale) \_\_\_\_\_

titolare/gestore della attività \_\_\_\_\_

**con sede produttiva nel Comune di** \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

n. tel. (sede produttiva) \_\_\_\_\_ n. fax (sede produttiva) \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ http:// \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ o partita I.V.A. \_\_\_\_\_

numero di addetti \_\_\_\_\_

referente interno all'azienda \_\_\_\_\_ n. tel. \_\_\_\_\_

eventuale altro referente (consulente) \_\_\_\_\_ n. tel. \_\_\_\_\_

## CHIEDE

### DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Per la seguente fattispecie:

- impianti autorizzati in forma tacita o espressa, ai sensi del D.P.R. 203/1988**

domanda di autorizzazione ex art. 12 DPR 203/88 presentata a \_\_\_\_\_  
prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
oppure  
autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

- impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006**

autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Provincia di Firenze

- nuovo stabilimento**

- trasferimento di stabilimento**

dal Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

al Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

- modifica di stabilimento come definita dall'art. 268, comma m) del D.Lgs. 152/06 sue modifiche e integrazioni**

- rinnovo di precedente autorizzazione di carattere generale**

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, previste dall'art. 496 c.p. e richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, per le dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto

### DICHIARA

1. che l'attività in oggetto è inclusa tra quelle specificate dall'art 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
2. che nello stabilimento sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'art. 272, comma 2, del DLgs n. 152/2006;
3. che le attività svolte non superano i parametri soglia di produzione, consumo o altro indicati nella PARTE II dell' Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (le soglie si riferiscono all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali);
4. che le attività in cui vengono usati solventi non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 275 del D. Lgs. n. 152/2006;



5. che, ai sensi dell'art. 272, comma 4 lett. a), non sono presenti nell'emissioni sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006;
6. che, ai sensi dell'art. 272, comma 4 lett. b), non sono utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
7. di rispettare i disposti del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
8. di rispettare le Prescrizioni e indicazioni generali riportate nell'ALLEGATO A del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
9. di rispettare quanto riportato nel/negli Allegato/i Tecnici n. \_\_\_\_\_;
10. di rispettare quanto indicato nella parte "Adempimenti comuni per la verifica ed il controllo delle emissioni" di cui all'ALLEGATO B del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
11. che il quadro riassuntivo delle emissioni derivanti dall'attività corrisponde a quello allegato alla presente dichiarazione redatto secondo l'ALLEGATO F del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;

data \_\_\_\_\_

In Fede  
il legale rappresentante/gestore  
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

### Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività

1) La classificazione delle Sostanze Chimiche citate negli allegati del presente atto è riferita a quella riportata nell'Allegato H del presente documento.

2) I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera, con orientamento verticale, priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. In ogni caso la sezione di sbocco deve avere un'altezza minima non inferiore al colmo del tetto dell'edificio da cui fuoriesce il camino.

3) Le emissioni derivanti da apparecchiature, apparati o macchine devono essere captate nel punto più prossimo al luogo ove si generano, al fine di ottenere nel rispetto delle norme di sicurezza, flussi gassosi caratterizzati da limitata portata ed elevata concentrazione, tali da agevolare l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti.

Non sono ammissibili di norma emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato e successiva immissione in atmosfera mediante aperture di ricambio dell'aria quali ventole a parete, torrini o cupolini di areazione, porte e finestre.

4) Alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale l'interessato è tenuto ad allegare:

- ✓ una planimetria generale dell'impianto in scala non superiore a 1:500 nella quale sia individuata l'area occupata dall'attività produttiva e di servizio con indicati i punti di emissione;
- ✓ stralcio della mappa topografica 1:2000 nella quale siano evidenziati, oltre allo stabilimento, gli edifici circostanti nel raggio di 100 m con altezza più elevata dello stesso;
- ✓ un quadro riassuntivo delle emissioni redatto secondo il modello dell'ALLEGATO F.

5) In ogni caso sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria, per accertate criticità, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

6) Nel caso in cui l'azienda intenda apportare modifiche all'apparato produttivo dovrà essere rispettato quanto indicato nell'ALLEGATO C.

7) L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

9) L'installazione, o la modifica, dello stabilimento potrà avvenire non prima di 45 giorni dalla presentazione ufficiale della domanda di adesione.

### Adempimenti comuni per la verifica ed il controllo delle emissioni

- 1) Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento, la Ditta dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, al Comune sede dello stabilimento ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.
- 2) Entro il termine massimo di 60 giorni successivi alla messa in esercizio, dovrà essere effettuata la messa a regime dello stabilimento procedendo ad un periodo di marcia controllata, non inferiore a dieci giorni, durante il quale dovranno essere svolti i campionamenti secondo le modalità di cui al successivo punto 3). La Ditta dovrà segnalare al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. territorialmente competente, con un preavviso di almeno 7 giorni, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, al fine di consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Servizio. La messa a regime ed il conseguente periodo di marcia controllata dovrà essere effettuata per gli stabilimenti nuovi, i trasferimenti e le modifiche.
- 3) Per ogni rilevamento, o autocontrollo, dovranno essere effettuate almeno due determinazioni di tre letture consecutive ciascuna sui condotti di emissione secondo i metodi di campionamento ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006; metodi diversi di campionamento ed analisi che la Ditta intendesse adottare dovranno essere preventivamente proposti e concordati con il locale Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.
- 4) Entro 120 giorni dalla data di adesione all'autorizzazione in via generale l'impresa comunica alla Provincia di Firenze, Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti, e all'ARPAT i risultati delle analisi condotte ai camini nel periodo di marcia controllata.
- 5) I condotti che convogliano gli effluenti contenenti sostanze inquinanti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti (camini), devono essere provvisti di idonee prese per le misure e i campionamenti situate nei punti scelti secondo i criteri imposti dalle specifiche norme tecniche UNI di riferimento. Tali norme, nel caso di correnti aeriformi contenenti materiale particellare in sospensione, prevedono che il punto di prelievo sia individuato in modo tale da rispettare le condizioni di isocinetismo, al fine di garantire velocità all'ingresso della sonda di prelievo comparabile a quella del gas in quel tratto del condotto. Nel caso di correnti aeriformi contenenti gas o vapori, è sufficiente che il punto di prelievo sia individuato in un tratto della sezione del camino nella quale sussistano condizioni di omogeneità del flusso.
- 6) I punti di prelievo ai camini devono essere resi accessibili agli organi di controllo e le strutture di accesso (scale, parapetti, etc.) dovranno rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 7) I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati.
- 8) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo dopo la riparazione del

guasto. L'evento deve essere immediatamente riportato nel registro di manutenzione degli impianti di abbattimento. La Provincia e l'ARPAT devono essere informati entro le otto ore lavorative successive al guasto.

- 9) Fatta eccezione per i casi specificatamente indicati negli allegati tecnici, il titolare dell'impresa dovrà verificare il rispetto dei valori-limite delle proprie emissioni, secondo la periodicità indicata, tramite l'effettuazione di apposite analisi sulle emissioni. Relativamente ai metodi di campionamento e analisi degli inquinanti emessi si applica quanto previsto dal comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 ed il rispetto dei valori limite di emissione deve essere valutato conformemente a quanto riportato al punto 2.3 allegato VI alla parte V del D.Lgs. n.152/06.
- 10) Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti a partire dall'anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'adesione all'autorizzazione generale, assumendo come data di riferimento quella di ricevimento da parte della Provincia della dichiarazione. Almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dei prelievi deve essere data comunicazione al Servizio ARPAT competente per territorio il quale potrà presenziare ai prelievi. I certificati di campionamento ed analisi dovranno essere conservati presso l'impresa e resi disponibili per l'ente di controllo.
- 11) Per le attività per le quali non è prevista l'esecuzione delle analisi sulle emissioni i valori limite si intendono rispettati in base ai dati di consumo delle materie prime utilizzate o altro parametro indicato negli allegati tecnici. Tali dati dovranno essere annotati in un apposito registro, redatto secondo il modello previsto nell'ALLEGATO D o indicato nello specifico allegato tecnico.
- 12) Per tutte le attività deve essere garantito un adeguato programma di manutenzione degli impianti di abbattimento, ove previsti, e deve essere redatto un apposito registro, secondo il modello riportato nell'ALLEGATO E, nel quale annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel registro, indipendentemente dalle indicazioni di manutenzione fornite dal costruttore, devono essere annotati almeno una volta all'anno gli esiti della verifica dello stato di manutenzione degli impianti di abbattimento. Il registro deve essere conservato presso lo stabilimento e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.
- 13) Il registro delle materie prime e quello di manutenzione degli impianti di abbattimento devono avere pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento e devono essere vidimati dalla Provincia di Firenze – Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti. I registri devono essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili per le autorità preposte al controllo.

**ALLEGATO C**

## **Modifica dello stabilimento**

Nel caso in cui l'Azienda intenda apportare modifiche allo stabilimento, l'autorizzazione generale a cui il gestore dello stabilimento ha già aderito in precedenza rimane valida purché continuino a sussistere i requisiti per avvalersi dell'autorizzazione generale indicati nei singoli allegati tecnici di cui al presente atto.

In ogni caso, il titolare dell'attività è tenuto ad aggiornare il quadro emissivo inviando il quadro riassuntivo aggiornato delle emissioni di cui all'ALLEGATO F.

Qualora la modifica comporti il superamento dei parametri indicati dalla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, la modifica sarà ritenuta sostanziale e l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione secondo le modalità previste dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

**ALLEGATO G**

**ALLEGATI TECNICI PER LE VARIE ATTIVITA'**

## ELENCO ALLEGATI TECNICI

- ALLEGATO 1** IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg/giorno.
- ALLEGATO 2** IMPIANTI DI TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA, CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 30 kg/giorno.
- ALLEGATO 3** IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI IN VETRORESINE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI RESINA PRONTA ALL'USO NON SUPERIORE A 200 kg/giorno.
- ALLEGATO 4** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 kg/giorno
- ALLEGATO 5** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 2000 kg/giorno.
- ALLEGATO 6** IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno.
- ALLEGATO 7** IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua)
- ALLEGATO 8** IMPIANTI PER PANIFICAZIONE, PASTICCERIA E AFFINI CON CONSUMO DI FARINA NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno
- ALLEGATO 9** IMPIANTI PER LA TORREFAZIONE DI CAFFE' ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 kg/g
- ALLEGATO 10** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MASTICI, PITTURE, VERNICI, CERE, INCHIOSTRI E AFFINI CON PRODUZIONE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 500 kg/ora
- ALLEGATO 11** IMPIANTI PER LO SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno
- ALLEGATO 12** LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI VENTICINQUE ADDETTI
- ALLEGATO 13** IMPIANTI PER ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE CON CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI NON SUPERIORE A 10 KG/GIORNO
- ALLEGATO 14** IMPIANTI CHE UTILIZZANO MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 kg/giorno
- ALLEGATO 15** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 200 kg/giorno

- ALLEGATO 16** IMPIANTI PER LA TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 kg/giorno
- ALLEGATO 17** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 kg/giorno
- ALLEGATO 18** IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI FRUTTA, ORTAGGI, FUNGHI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- ALLEGATO 19** IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI CARNE CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- ALLEGATO 20** IMPIANTI DI MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/g
- ALLEGATO 21** IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- ALLEGATO 22** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1500 kg/g
- ALLEGATO 23** IMPIANTI PER LA PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 100 kg/g
- ALLEGATO 24** IMPIANTI PER LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 1000 kg/g
- ALLEGATO 25** IMPIANTI PER LAVORAZIONI CONCIARIE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 50 kg
- ALLEGATO 26** FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE a 100 kg
- ALLEGATO 27** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE ESCLUSA LA DECORATURA CON UTILIZZO DI MATERIA PRIMA GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 3000 kg/g
- ALLEGATO 28** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARTA, CARTONE E SIMILARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 4000 kg
- ALLEGATO 29** IMPIANTI PER LA SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE
- ALLEGATO 30** IMPIANTI PER TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE CON PRODUZIONE GIORNALIERA NON SUPERIORE A 1000 kg
- ALLEGATO 31** IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW



# ALLEGATO 1

## **IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg/giorno.**

### **A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di prodotti vernicianti non superiori a 20 kg/giorno; rientrano nella presente autorizzazione anche le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di motoveicoli.

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di prodotti vernicianti superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

### **B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali**

1) I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161 elencati nella Tabella 1 seguente. Se i prodotti, per essere pronti all'uso, richiedono di essere diluiti con solventi, i valori limite si applicano soltanto al prodotto pronto all'uso come preparato in seguito all'aggiunta.

<b>Tipologia Prodotto</b>	<b>Valore limite COV (g/l)</b>
Prodotti preparatori detergenti	850
Prodotti preparatori sgrassanti	850
Predetergenti	200
Stucchi/mastici	250
Primer surfacer/filler	540
Primer universali per metalli	540
Primer wash primer	780
Finiture	420
Finiture speciali	840

**Tabella 1:** ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. La detrazione non si applica ai prodotti preparatori e ai predetergenti.

2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.

3) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti, compresi i fondi e gli stucchi applicati a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere eseguite in idonee cabine o

tunnel dotati di impianti per la captazione degli effluenti e l'abbattimento del particolato. Il sistema di abbattimento si deve comporre di almeno uno stadio di filtrazione per l'abbattimento del particolato. Le cabine degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale futuro impiego di filtri a carboni attivi.

4) Le emissioni derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattate mediante filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.

5) Le cabine di verniciatura devono avere emissioni contenute entro i seguenti limiti:

SOV (composti organici volatili) 2 kg/h

come somma delle SOV di classe III, IV e V di cui al punto 3 dell'allegato H del presente documento.

6) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissioni di cui al punto 5.

7) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

		MESE .....	ANNO .....		
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
<b>TOTALE MENSILE</b>					

**IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua).**

### **A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che consumano un quantitativo massimo teorico di solvente non superiore a 15 t/anno;

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

### **B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività**

1) Nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti a base di solvente organico, fatta eccezione per le vernici poliuretatiche, è vietato preparare il prodotto verniciante aggiungendo sostanze organiche volatili che appartengono a classi inferiori alla III secondo la classificazione di cui al punto 4) dell'allegato A;

2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.

3) Le emissioni in atmosfera generate dai sistemi di applicazione a spruzzo, indipendentemente dal tipo di prodotto verniciante, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento per il particolato derivante dall'over-spray, che corrisponda ad una delle seguenti tipologie:

- velo d'acqua e rampe di ugelli di nebulizzazione
- velo d'acqua e filtro a secco
- filtri a secco

4) lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, tronatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, carteggiatura, levigatura, satinatura, ecc.,  
Le emissioni in atmosfera di polveri originate da queste operazioni devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento che comprenda almeno una sezione di filtraggio a secco (es. filtro a maniche, filtro a tasche, ecc.) opportunamente dimensionata per separare il tipo di particolato da trattare.

Nel caso l'impresa intenda installare un ciclone separatore per trattenere il particolato di maggiore dimensione occorre comunque installare, in serie, una sezione di filtraggio a secco come sopra specificato.

Qualora i trucioli e le segature derivanti dalle lavorazioni meccaniche vengano convogliate in un silos, questo deve avere le aperture di sfiato, per espellere l'aria di trasporto, dotate di una sezione di filtraggio a secco che rispetti le specifiche sopra indicate.

5) applicazione di prodotti vernicianti in autoclave, a tampone, a pennello o tramite immersione o irrorazione (flow-coating).

Questa tecnologia evita la formazione dell'over-spray e pertanto non sono previste misure di contenimento per il particolato;

6) lavaggio pistole: per le operazioni di lavaggio con solventi delle apparecchiature per l'applicazione delle vernici non sono previsti limiti alle emissioni comunque devono essere condotte in apposite macchine o in cabina di verniciatura.

7) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento. Non sono previsti valori limite per le emissioni derivanti dall'uso esclusivo di prodotti vernicianti a base acquosa.

8) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 7, fanno eccezione gli stabilimenti in cui viene fatto uso esclusivo di prodotti vernicianti a base acquosa ove non devono essere effettuate verifiche periodiche.

9) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

	MESE .....	ANNO .....			
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
<b>TOTALE</b>					
<b>MENSILE</b>					

### **IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua)**

#### **Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano complessivamente un quantitativo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

#### **B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività**

- 1) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.
- 3) le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
- 4) per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri.
- 5) Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati preferibilmente prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV) oppure prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso.
- 6) durante l'effettuazione di eventuali operazioni di levigatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri;
- 7) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 8) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 7.

9) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato:

	MESE .....	ANNO .....			
<b>Tipologia Prodotto</b> (es. vernice, fondo, diluente)	<b>Denominazione prodotto</b>	<b>Produttore</b>	<b>Quantità mensile utilizzata</b>	<b>% COV</b>	<b>Quantità di COV (kg)</b>

**TOTALE  
MENSILE**

## ALLEGATO H

### Valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecniche disponibili (come definite dall'art. 268 del D.Lgs. 152/2006)

I valori di emissione costituiscono il riferimento per la fissazione dei valori limite di emissione per i nuovi stabilimenti nonché per le modifiche ed i trasferimenti degli stabilimenti di cui all'Allegato G.

I valori di emissione, riportati nel presente allegato, possono essere espressi:

- a) per concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume di effluente gassoso ( $\text{mg}/\text{m}^3$ );
- b) per flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa dall'impianto nell'unità di tempo ( $\text{g}/\text{h}$ );
- c) per fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato ( $\text{kg}/\text{t}$ ;  $\text{g}/\text{m}^2$ );
- d) per altre grandezze.

I valori di emissione espressi in concentrazione e il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali ( $0^\circ\text{C}$ ,  $0,1013\text{ MPa}$ ) previa detrazione, ove non indicato espressamente negli allegati, del tenore di vapore acqueo. Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell'effluente gassoso è quello derivante dal processo.

I valori di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantità di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'effluente gassoso le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$E = \frac{E_M \cdot P_M}{P}$$

dove:

$P_M$  = portata misura

$E_M$  = concentrazione misurata

$P$  = portata di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

$E$  = concentrazione riferita alla portata  $P$ .

Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$E = \frac{2 - O}{2 - O_r} \times E_r$$

dove:

$E_M$  = concentrazione misurata

$E$  = concentrazione

$O_M$  = tenore di ossigeno misurato

$O$  = tenore di ossigeno di riferimento

I valori di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.



# VALORI DI EMISSIONE PER TIPOLOGIE DI SOSTANZE INQUINANTI

## INDICE

1. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore
3. Sostanze organiche sotto forma di gas, vapore o polveri
4. Polveri totali
5. Emissioni diffuse di polveri ed emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide

## TIPOLOGIE DI SOSTANZE INQUINANTI

### 1. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere

SOSTANZA	SOGLIA DI RILEVANZA (espressa come flusso di massa) (g/h)	VALORE DI EMISSIONE (espresso come concentrazione)  (mg/Nmc)
<b>Classe I</b> Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg Tallio e suoi composti, espressi come Tl	0,5	0,1
<b>Classe II</b> Nichel e suoi composti espressi come Ni (con esclusione del nichel e i suoi composti nella forma respirabile ed insolubile) Selenio e suoi composti, espressi come Se Tellurio e suoi composti, espressi come Te	5	1
<b>Classe III</b> Alluminio e i suoi composti, espressi come Al Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi come CN <sup>-</sup> Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Manganese e suoi composti, espressi come Mn Palladio e suoi composti, espressi come Pd Piombo e suoi composti, espressi come Pb Platino e suoi composti, espressi come Pt Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espresso come SiO <sub>2</sub> Rame e suoi composti, espressi come Cu Rodio e suoi composti, espressi come Rh Stagno e suoi composti, espressi come Sn Vanadio e suoi composti, espressi come V Zinco e i suoi composti, espressi come Zn	25	5

Ove non indicato diversamente nella tabella sovrastante devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.

**Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando vengono raggiunte o superate le soglie di rilevanza delle emissioni.**

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo della Soglia di rilevanza e di concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate le quantità di sostanze della classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

Al fine del rispetto del limite in concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II, e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

## **2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore**

<b>SOSTANZA</b>		<b>SOGLIA DI RILEVANZA</b> (espressa come flusso di massa)	<b>VALORE DI EMISSIONE</b> (espresso come concentrazione)  (mg/Nmc)
<b>Classe I</b>	Clorocianuro Fosfina Fosgene	<b>10 g/h</b>	<b>1</b>
<b>Classe II</b>	Acido cianidrico Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico Cloro Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico Idrogeno solforato	<b>50 g/h</b>	<b>5</b>
<b>Classe III</b>	Ammoniaca Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, escluso clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	<b>0,3 kg/h</b>	<b>30</b>
<b>Classe IV</b>	Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo non derivanti da processi di combustione	<b>2 kg/h</b>	<b>400</b>

**Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando vengono raggiunte o superate le soglie di rilevanza delle emissioni.**

I flussi di massa e i valori limite di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.

### 3. Sostanze organiche sotto forma di gas, vapori o polveri

SOSTANZA		SOGLIA DI RILEVANZA (espressa come flusso di massa)	VALORE DI EMISSIONE (espresso come concentrazione)  (mg/Nmc)
<b>Classe I</b>	Anisidina	25 g/h	5
	Butilmercaptano		
	Cloropicrina		
	Diazometano		
	Dicloroacetilene		
	Diclorometano		
	Dinitrobenzeni		
	Dinitrocresoli		
	Disolfuro di carbonio		
	Esaclorobutadiene		
	Esaclorociclopentadiene		
	Esafluoroacetone		
	Etere diglicidilico		
	Etilacrilato		
	Etilenimina		
	Etilmercaptano		
	Formaldeide		
	Isocianati organici, espressi come acido isocianico		
	Metilacrilato		
	Nitroglicerina		
Perclorometilmercaptano			
1,4-diossano			
Tricloroetilene			
<b>Classe II</b>	Acido cloroacetico	100 g/h	20
	Acido formico		
	Acido tioglicolico		
	Acido tricloroacetico		
	Anidride ftalica		
	Anidride maleica		
	Anilina		
	Bifenile		
	Butilacrilato		
	Butilammina		
	Canfora		
	Carbonio tetrabromuro		
	Cicloesilammina		
	Cloroacetaldeide		
	1-Cloro-1-nitropentano		
	Cresoli		
	Crotonaldeide		
	1,2-Dibutilaminoetanolo		
	Dibutilfosfato		
	o-diclorobenzene		
	1,1-Dicloroetilene		
	2,2 Dicloroetiletere		
	Diclorofenoli		
	Dietilammina		
	Difenilammina		
	Diisopropilammina		
	N,N-dimetilformammide		

Dimetilammina  
 Etilammina  
 Etanolammina  
 2-Etossietanolo  
 2-Etossietilacetato  
 Fenolo  
 Ftalati organici espressi come acido ftalico  
 2-Furaldeide  
 Iodoformio  
 Isoforone  
 Isopropilammina  
 Metilacrilonitrile  
 Metilammina  
 Metilanilina  
 Metilbromuro  
 1 metil n-butilbromuro  
 2 metil n-butilbromuro  
 3 metil n-butilbromuro  
 Metilcloruro  
 Metil-2-cianoacrilato  
 Alfametilstirene  
 Betametilstirene  
 Trans-betametilstirene  
 2-Metossietanolo  
 2-Metossietanolo acetato  
 Nitroetano  
 Nitrometano  
 1-Nitropropano  
 Nitrotoluene  
 Piretro  
 Piridina  
 Piomboalchili  
 2-Propenale  
 1,1,2,2-Tetracloroetano  
 Tetranitrometano  
 m toluidina  
 p toluidina  
 Tributilfosfato  
 Triclorofenolo  
 Trietilammina  
 Trimetilammina  
 Trimetilfosfina  
 Vinilbromuro  
 Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo)

**Classe III**

Acido Acrilico  
 Acetonitrile, Cianometano  
 Acido propionico  
 Acido acetico  
 Alcool n-butilico  
 Alcool iso-butilico  
 Alcool sec-butilico  
 Alcool ter-butilico  
 Alcool metilico  
 Butirraldeide  
 p-ter-butiltoluene  
 2-Butossietanolo  
 Caprolattame  
 Cicloesanone

**2 kg/h**

**100**

Ciclopentadiene  
 Clorobenzene  
 2-Cloro-1,3-Butadiene  
 o-Clorostirene  
 o-Clorotoluene  
 p-Clorotoluene  
 Diacetonalcool  
 1,4-Diclorobenzene  
 1,1-Dicloroetano  
 Dicloropropano (tutti gli isomeri)  
 Dietanolammina  
 Dietilformammide  
 Diisobutilchetone  
 N,N-Dimetilcetammide  
 Dipropilchetone  
 Esametilendiammina  
 n-Esano  
 Etilamilchetone  
 Etilbenzene  
 Etilbutilchetone  
 Etilenglicole  
 Isobutilglicidiletere  
 Isopropilbenzene, Cumene  
 2-Isopropossietanolo  
 Metilmetacrilato  
 Metilamilchetone  
 o-Metilcicloesanone  
 Metilformiato  
 Metilisobutilchetone  
 Metilisobutilcarbinolo  
 Naftalene  
 Propilenglicole  
 Propilenglicolemonometiletere  
 Propionaldeide  
 Stirene  
 Tetraidrofurano  
 Tricloroetano (Metilcloroformio)  
 Trimetilbenzene  
 n-Veratraldeide  
 Vinilacetato  
 Viniltoluene  
 2,4-Xilenolo  
 Toluene  
 o,m,p - Xilene

**Classe IV**

Alcool propilico  
 Alcool isopropilico  
 n-Amilacetato  
 Isoamilacetato  
 Benzoato di metile  
 n-Butilacetato  
 Iso-Butilacetato  
 Dietilchetone  
 Difluorodibromometano  
 2-Esilacetato  
 Etilformiato  
 Metilacetato  
 Metiletilchetone  
 Metilisopropilchetone

**3 kg/h**

**150**

n-Metilpirrolidone  
Pinene  
n-Propilacetato  
Iso-propilenacetato

<b>Classe V</b>	Acetone		
	Alcool etilico		
	Butano		
	Cicloesano		
	Cicloesene		
	Cloropentano		
	Clorobromometano		
	Clorodifluorometano		
	Cloropentafluoroetano (*)		
	1,2-Dibromo 1,1-difluoroetano		
	Dibutiletere		
	Diclorofluorometano		
	1,2-Dicloro 1,1,2,2-tetrafluoroetano (*)		
	Dietiletere		
	Diisopropiletere	4 kg/h	300
	Dimetiletere		
	Eptano		
	Etere isopropilico		
	Etilacetato		
	Metilacetilene		
	Metilcicloesano		
	Pentano		
	1,1,1,2-Tetracloro 2,2-Difluoroetano (*)		
	Triclorofluorometano (*)		
	1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano (*)		
	Trifluorometano		
	Trifluorobromometano (*)		

**E' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzo delle sostanze recanti il segno (\*) in quanto trattasi di Sostanze lesive dell'ozono stratosferico individuate alla tabella A della Legge 28.12.93 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".**

**Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando vengono raggiunte o superate le soglie di rilevanza delle emissioni.**

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori (ad esempio alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II).

Al fine del rispetto del limite in concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Per le sostanze organiche sotto forma di polvere devono comunque essere rispettate anche le condizioni contenute nel successivo paragrafo 4 relativo alle Polveri totali.

#### **4. Polveri totali**

<b>POLVERI TOTALI</b>	<b>SOGLIA DI RILEVANZA (g/h)</b>	<b>VALORE LIMITE DI EMISSIONE (mg/Nmc)</b>
	<b>0,1 kg/h</b>	<b>150</b>
	<b>0,50 kg/h</b>	<b>50</b>

Si applica il valore limite in concentrazione quando viene raggiunto o superato il valore espresso in flusso di massa.

#### **5. Emissioni diffuse di polveri ed emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide**

Oltre a quanto specificato nei singoli allegati tecnici di cui all'allegato G, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato 2, punti C e D, Deliberazione del Consiglio Regionale del 19.02.1991 n° 33.